



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il giudice

dott. Luca Caputo

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., la seguente

ORDINANZA

nel procedimento r.g.n. **4770/2017**

vertente

TRA

-----, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Giuseppe Clemente del Foro di Taranto, elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Montale n.11 presso lo studio dell'avv. Francesco Mammone

RICORRENTE

E

FIDITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione, dagli avv.ti Leonardo Gregoroni e Roberto Pavia, elettivamente domiciliati in Santa Maria Capua Vetere alla via A. Gramsci n. 26 presso lo studio dell'avv. Pierluigi Basile

RESISTENTE

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 22.01.2018 ;
letti gli atti ed esaminati i documenti;

OSSERVA

Il fatto



Con ricorso depositato il 22.05.2017 ----- ha dedotto: di aver introdotto un giudizio per sentir condannare la Ilma srl, previa declaratoria di risoluzione del contratto avente ad oggetto l'acquisto di n.2 stufe a pellet per il prezzo complessivo di € 2.683,00, alla restituzione della somma di € 500,00, corrispondente al doppio della caparra ovvero € 250,00, oltre interessi e spese di lite; di aver concluso un contratto di finanziamento con Fidelity spa, negli uffici della Ilma srl, finalizzato espressamente all'acquisto delle suddette stufe, per l'importo complessivo di € 2.400,00 da restituirsi mediante il pagamento di n. 36 rate mensili di € 77.73 cadauna; che era stata emessa sentenza n. 2718/2015 del Giudice di Pace di Caserta che, previa declaratoria di inadempimento di Ilma srl, dichiarava risolto il contratto di fornitura, sentenza non impugnata; che, nonostante la missiva datata 02.04.2013, inviata da Fidelity, con la quale gli si comunicava di aver "stornato" il contratto di finanziamento stante l'inadempimento della fornitrice, il ricorrente non ha ricevuto credito da due intermediari finanziari (Findomestic e Compass) in quanto considerato un "cattivo pagatore", a seguito di segnalazione al CRIF da parte della stessa Fidelity; che, all' esito di formale reclamo, Fidelity rispondeva in data 30.07.2015; che comunque non vi era stata la cancellazione del nominativo dalla banca dati di tipo negativo e, per tal ragione, continuava a non ricevere finanziamenti; che con missiva del 02.02.17 Fidelity sollecitava ancora l' adempimento del contratto di finanziamento.. In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale dichiari risolto il collegato contratto di finanziamento con Fidelity s.p.a.; ordini alla resistente l' immediata cancellazione e/o rettifica della segnalazione negativa operata a suo danno presso il CTC e la CRIF e presso qualsiasi altro gestore di rilevazione centralizzata dei rischi, stabilendo il pagamento in favo re del ricorrente di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento a partire da quello successivo alla pubblicazione; condanni Fidelity s.p.a. al risarcimento dei danni, ex artt. 2043 e



2059, quantizzati in € 20.000,00 con vittoria di spese con attribuzione.

Costituitasi in giudizio, FIDITALIA S.p.a. ha eccepito: di aver provveduto allo storno del contratto di finanziamento n. 0010193027612960, comunicandolo il 02.04.2013; che le annuali comunicazioni di sollecito e preavviso di segnalazione inviate al ricorrente sono state causa di un mero errore, dovuto ad un problema interno della società, di volta in volta risolto; che dallo storno del contratto di finanziamento Fiditalia si è attivata per ottenere la cancellazione dai SIC, come dimostrano le visure CRIF e CTC estratte nel gennaio 2014 e nell'aprile 2014 dalle quali si evince l'assenza di negatività a carico del ricorrente; che, tuttavia per problemi interni alla società, nuove segnalazioni venivano erroneamente sovrascritte. In conseguenza di ciò ha chiesto che si dichiari cessata la materia del contendere con specifico riferimento alla domanda di condanna alla cancellazione del nominativo dai SIC e si rigetti la domanda di risarcimento danni perché non vi è prova del danno di lesione della reputazione.

LA DECISIONE

1. Preliminarmente va osservato che, alla luce delle difese svolte e della documentazione prodotta, la causa può essere definita senza disporre il mutamento di rito.
2. Sempre in via preliminare, va osservato che all'udienza del 22.01.2018 parte ricorrente ha precisato di avere ancora interesse ad ottenere una pronuncia di merito sia sulla domanda di risoluzione del contratto di finanziamento, sia sulla domanda di condanna alla cancellazione del nominativo da parte della Fiditalia. Ne consegue che, non potendosi ritenere, alla luce di quanto dedotto dalla parte - che trova riscontro, almeno in parte, nei documenti - del tutto cessata la materia del contendere sulle domande proposte, occorre esaminarle tutte nel merito, con le precisazioni che si svolgeranno.



3. Nel merito, per quanto concerne la domanda di risoluzione del contratto di finanziamento, essa è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.

In primo luogo deve ritenersi sussistente il collegamento negoziale tra il contratto di fornitura di n. 2 stufe a pellet concluso con la Ilma srl e il contratto di finanziamento concluso, negli uffici della Ilma srl, con Fiditalia spa. Depone nel senso del collegamento il fatto che il contratto di finanziamento, peraltro stipulato nei locali della società venditrice delle stufe - circostanza non contestata dalle parti e che trova riscontro nella modulistica - era espressamente finalizzato all'acquisto di stufe a pellet, come si evince dal contratto allegato, in cui si indica nelle stufe il bene oggetto di acquisto mediante finanziamento.

Del resto, la circostanza del collegamento è sostanzialmente riconosciuta dalla stessa Fiditalia, che con comunicazione del 2.04.2013 (all. 9 produzione di parte ricorrente) dichiarava che avrebbe provveduto a stornare il contratto di finanziamento.

Il collegamento negoziale accertato assume rilievo perché comporta che l'avvenuta risoluzione del contratto di acquisto delle stufe, per inadempimento della venditrice, accertato e dichiarato con sentenza del Giudice di Pace in atti, determina anche la risoluzione del contratto di finanziamento intercorso tra le parti. Infatti, l'accertato inadempimento della Ilma s.r.l., impedendo la realizzazione dell'acquisto cui era finalizzato il contratto di finanziamento, rende sostanzialmente impossibile l'attuazione dello scopo alla cui realizzazione era finalizzato il finanziamento medesimo.

Alla luce di ciò va dichiarata la risoluzione del contratto di finanziamento intervenuto tra ----- e Fiditalia il 13.11.2012.

4. Per quanto concerne la domanda tesa ad ottenere la condanna della resistente alla cancellazione del nominativo del ricorrente dalle centrali rischi, deve osservarsi, in primo luogo, che lo stesso ricorrente riconosce l'avvenuta cancellazione del suo nominativo dal



CTC (cfr. verbale di udienza del 5.12.2017), con la conseguenza che, limitatamente a questa iscrizione del nominativo, la materia del contendere risulta parzialmente cessata.

Diversamente, invece, deve escludersi che risulti cessata la materia del contendere con riferimento alla segnalazione del nominativo al CRIF e con riferimento alla comunicazione al SIC: sul punto, infatti, i documenti prodotti dalla resistente, alla luce anche delle specifiche contestazioni sollevate dalla difesa di parte ricorrente, non consentono di ritenere dimostrato che effettivamente la richiesta di cancellazione del nominativo del ricorrente sia stata ricevuta dai destinatari; né ciò risulta indirettamente provato, atteso che non sono stati depositati documenti che provino l'avvenuta cancellazione del nominativo del ricorrente.

Occorre, quindi, stabilire, in primo luogo, se il nominativo era stato correttamente segnalato dalla resistente, anche ai fini della domanda di risarcimento danni, e, in secondo luogo, se sussiste l'obbligo di richiedere la cancellazione del nominativo.

Com'è noto, il principio di diritto che regola la materia in questione è il seguente: *“La segnalazione di una posizione in sofferenza” presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza”* (cfr. Cass. n. 7958/09 e, in termini conformi, la più recente sentenza n. 15609/14).

Applicando tale principio al caso di specie, deve osservarsi che la segnalazione a “sofferenza” effettuata da Fiditalia non può ritenersi legittima, atteso che essa è stata effettuata senza che si potesse



considerare il ricorrente inadempiente, alla luce delle vicende innanzi evidenziate che rendevano sostanzialmente non esigibile il credito da restituzione dell'importo finanziato. Sul punto infatti deve osservarsi che, ancora nel marzo del 2017 (all. 16 produzione parte ricorrente, risultava l'inserimento del nominativo del ricorrente in CRIF, nonostante fosse già intervenuta la sentenza di risoluzione del contratto di acquisto del Giudice di Pace e nonostante fosse trascorso diverso tempo da quando la stessa Fidelity aveva comunicato al ricorrente che avrebbe provveduto a stornare il finanziamento (cfr. comunicazione del 2.04.2013 all. 9 produzione di parte ricorrente). Tant'è che le comunicazioni che avrebbe inviato Fidelity per far rimuovere la segnalazione risalgono al 13.12.2017, e quindi da esse si desume la grave negligenza della resistente che, pur consapevole, quanto meno sin dall'aprile 2013, del fatto che il ricorrente non potesse essere considerato "debitore-cattivo pagatore", non si era prontamente attivata per far sì che la relativa segnalazione del nominativo fosse rimossa.

Ne consegue, quindi, che la condotta della Fidelity risulta non rispettosa degli obblighi di prudenza e di buona fede che impone la disciplina in materia, e posti alla base delle citate decisioni, che impongono al soggetto che effettua la segnalazione una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente. Né è sufficiente quanto prospettato dalla resistente in ordine all'intervenuta attivazione per rendere non visibile il nominativo, atteso che, nel caso di speci, la responsabilità scaturisce sia dalla segnalazione a monte del nominativo che non avrebbe dovuto essere effettuata, sia dalla non immediata cancellazione una volta intervenuta la conoscenza delle vicende che avevano condotto allo storno del finanziamento.

Alla luce di ciò, la Fidelity s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, va condannata a richiedere immediatamente la cancellazione della segnalazione a sofferenza del



nominativo di -----, per l'importo relativo al finanziamento del 13.11.2012, dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Il ricorrente ha chiesto che sia fissata ex art. 614 bis c.p.c. la somma dovuta dalla resistente per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento di condanna.

La domanda può essere accolta.

Il rimedio di cui all'art. 614 bis c.p.c. è stato previsto proprio con riferimento a prestazioni infungibili quale quella per cui è causa.

Alcune pronunce hanno già ritenuto applicabile tale strumento anche in sede cautelare (cfr. Trib. Cagliari del 19.10.2009, in questo senso anche questo Tribunale reclamo r.g.n. 458/11 e ordinanza del 22.04.2015 resa da questo stesso giudice).

Nel caso di specie, risulta congruo fissare, per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del presente provvedimento, il pagamento di una somma di denaro che, tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione e del danno prevedibile, si determina in euro 30,00 al giorno.

5. Da quanto fin qui osservato, deve ritenersi fondata anche la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente per effetto della illegittima e persistente segnalazione in centrale rischi. Sul punto, deve osservarsi che, considerato il lasso di tempo intercorso tra la segnalazione e la sua rimozione (ancora non documentata allo stato attuale) e tenuto conto del fatto che il ricorrente ha dato ampia prova del di niego di finanziamenti scaturenti dalla presenza della segnalazione per cui è causa-riconducibili a quest'ultima perché cronologicamente successive alla segnalazione (cfr. all.ti da 11 a 15 produzione parte ricorrente)- può ritenersi provato il danno all'immagine, consistente, com'è noto, nella diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati con i quali normalmente interagisce il soggetto protestato, comportando una maggiore difficoltà di accesso al credito, idonea a tradursi nella negazione o riduzione di futuri prestiti ovvero



nella richiesta immediata di esazione di crediti, e determinando un danno, la cui liquidazione può essere effettuata dal giudice anche in via equitativa (cfr. Cass. n. 3427/14 e n. 12929/07). Deve ritenersi, quindi, sussistente il danno lamentato dal ricorrente, senza che ciò sia escluso dal fatto che egli avrebbe anche beneficiato di finanziamenti concessi nel periodo in questione come prospettato dalla resistente; sul punto, infatti, deve osservarsi che ciò non è sufficiente a ritenere che il ricorrente non abbia subito una lesione della propria immagine, dimostrata in concreto proprio dai provvedimenti di diniego di prestiti che evidenziano, quanto meno, una maggiore concreta difficoltà di accesso al credito e la circolazione di informazioni presso il ceto creditorio pregiudizievoli per l'immagine del ricorrente.

Considerata la durata del pregiudizio, la gravità della lesione, tenuto conto anche di quanto documentato dalla resistente, che evidenzia che non sempre l'accesso al credito è stato precluso, il danno può essere quantificato, in via equitativa, in complessivi euro 10.000,00 già rivalutate all'attualità.

Alla luce di ciò, Fiditalia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, va condannata al pagamento in favore di ----- di euro 10.000,00, a titolo di risarcimento danni (patrimoniali e non patrimoniali), oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. 55/14 applicando i valori medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore della controversia, delle ragioni della decisione, della nota spese in atti e dell'attività processuale svolta, con riduzione al 50% delle voci relative alla fase istruttoria e decisoria in considerazione della natura sommaria del procedimento e del fatto che non vi è stata attività istruttoria, né è stato previsto lo scambio di memorie conclusionali. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Giuseppe Clemente, che ne ha fatto richiesta.



P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile pronunciando, ai sensi dell' art. 702 bis c.p.c., sulla controversia r.g.n. 4770/2017 come innanzi proposta, così provvede:

1. accerta e dichiara la risoluzione del contratto di finanziamento intervenuto tra ----- e Fidelity il 13.11.2012;
2. condanna Fidelity s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a richiedere immediatamente la cancellazione della segnalazione a sofferenza del nominativo di -----, per l'importo relativo al finanziamento del 13.11.2012, dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia.
3. dispone, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., che per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della richiesta di cancellazione della segnalazione di cui al punto precedente Fidelity s.p.a. corrisponda al ricorrente l'importo di € 30,00;
4. condanna Fidelity s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di ----- di euro 10.000,00, a titolo di risarcimento danni (patrimoniali e non patrimoniali), oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
5. condanna Fidelity s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese processuali in favore di Serra Michele, che liquida in € 160,00 per esborsi ed € ----- per compenso professionale ex D.M. n. 55/14, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Giuseppe Clemente.

Si comunichi.

S. Maria C.V., 19.02.2018

Il giudice
dott. Luca CAPUTO

Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con la dott.ssa Simona Di Rauso, Magistrato ordinario in Tirocinio Mirato.

